



Comunicato del 12 maggio 2026

INCOSTITUZIONALE IL DIVIETO DI PREVALENZA DELL'ATTENUANTE DELLA RIPARAZIONE INTEGRALE DEL DANNO SULLA RECIDIVA REITERATA

Il divieto di accertare in concreto la prevalenza della diminuzione della riparazione integrale del danno sull'aggravante della recidiva reiterata viola i principi di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena, attribuendo *a priori* un abnorme rilievo alla richiamata aggravante.

È quanto si legge nella [sentenza numero 72](#), depositata oggi, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell'attenuante della riparazione integrale del danno sulla recidiva reiterata.

Secondo la Corte, il richiamato divieto non consente al giudice di valorizzare adeguatamente la diminuzione in esame anche nelle ipotesi in cui la rimozione degli effetti civili pregiudizievoli attenua grandemente il *vulnus* cagionato dal reato.

Inoltre, la medesima preclusione impedisce all'attenuante della riparazione integrale del danno, che ha la finalità di incentivare un comportamento virtuoso, di dispiegare appieno i propri effetti.

Infine, se è vero che la recidiva reiterata è focalizzata sul comportamento del reo antecedente al compimento dell'illecito, in quanto indice di un'insensibilità alla deterrenza penale, non si può escludere *a priori* un giudizio di prevalenza su di essa della diminuzione della riparazione integrale del danno che, alla luce del comportamento del reo tenuto dopo la commissione dell'illecito, potrebbe in concreto evidenziare anche un ravvedimento e una minore pericolosità sociale.

Roma, 12 maggio 2026